

Roma, 12 ottobre 2010
prot. n. 591

COMUNICATO AGLI ASSOCIATI

“- Designazione di Beneficiari in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla Prestazione Pensionistica - Riscatto della posizione agli aventi diritto”

Gentile Associato,

premessi, a tacer d'altro, la delicatezza del tema, appare opportuno ed utile informare gli iscritti a Fondenel che, fino al 31 dicembre 2006, in caso di decesso del dirigente iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia, *la posizione individuale dello stesso poteva essere riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo pensione la posizione, restava acquisita al fondo stesso.*

L'art. 14, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 252/2005 dispone invece che, **<<in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi¹ ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche... -omissis- ... in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione>>.**

¹ In estrema sintesi, e solo al fine di fornire un'indicazione di massima, si precisa che, in caso di decesso dell'aderente al fondo pensione, l'ordine degli "Eredi" aventi titolo è il seguente:

- 1) "Eredi Testamentari", in presenza di testamento dell'associato che riguardi tutto il patrimonio del "de cuius" o che comunque riguardi espressamente la posizione maturata presso il fondo pensione;
- 2) "Eredi Legittimi (coniuge, figli, ecc.)", in assenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del "de cuius" o che comunque riguardi la posizione maturata presso il fondo pensione.

Il predetto Decreto ha, dunque, genericamente stabilito – in sostituzione delle previsioni riportate in corsivo al primo alinea – che la posizione è “**riscattata dagli eredi ovvero da diversi beneficiari dallo stesso designati**”.

Orbene, secondo l'autorevole interpretazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), detta designazione è ispirata al criterio della *valorizzazione della volontà dell'aderente* e, pertanto, in concreto, **la posizione verrà attribuita al soggetto o ai soggetti appositamente designati dal dirigente iscritto** (ed a tal fine si unisce la scheda per l'eventuale designazione del beneficiario o dei beneficiari) **e, solo in mancanza di tali designazioni, agli eredi, come identificati in estrema sintesi nella nota in calce.**

Si precisa, inoltre, che, così come evidenziato anche dalla COVIP, “la posizione individuale maturata presso il fondo non fa già parte del patrimonio del defunto” e, pertanto, la stessa non confluisce nell'asse ereditario.

Con i migliori saluti.

FONDENEL
Il Presidente
Paolo Auricchio



¹ In estrema sintesi, e solo al fine di fornire un'indicazione di massima, si precisa che, in caso di decesso dell'aderente al fondo pensione, l'ordine degli "Eredi" aventi titolo è il seguente:

- 1) “Eredi Testamentari”, in presenza di testamento dell'associato che riguardi tutto il patrimonio del “de cuius” o che comunque riguardi espressamente la posizione maturata presso il fondo pensione;
- 2) “Eredi Legittimi (coniuge, figli, ecc.)”, in assenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del “de cuius” o che comunque riguardi la posizione maturata presso il fondo pensione.